Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma - Sabato 14 gennaio** **Numero 11**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. **0.40** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0.50** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1875 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro delle finanze, nonchè con quello del tesoro e con i ministri della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto per legge, il nostro Governo è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al qui annesso trattato di commercio e di navigazione, concluso a Roma, il 23 marzo 1921, tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

TORRETTA — SOLERI — DE NAVA — BERGAMASCO — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli : RODINÒ.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

i Signori :

LODOVICO LUCIOLLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette ;

ANGELO DI NOLA, Direttore Generale del Commercio ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

i Signori :

ZDENÈK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri ;

ZDENÈK FAFL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero ;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti :

Art. 1.

Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte parti contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali si siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alti Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempiute tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2.

I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compera, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3.

I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producono queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè commercio, nè industria.

Art. 4.

I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contreenti sui nazionali.

Art. 5.

I Cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale ef-

fetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6.

Le società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di un'altro paese qualsiasi.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, nè personalmente, nè rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari, essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8.

In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti nè più elevati nè altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, la concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbligatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9.

Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, esser richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10.

In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione, e al transito

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1. In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2. Per ragioni di sicurezza pubblica;

3. Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4. In vista dell'applicazione alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale:

5. Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sovrattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principii internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12.

Il regime dei monopolii di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13.

Le merci di ogni natura che vengono da territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14.

Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi magazzini o di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima:

b) i sacchi di ogni specie, vuoti, marcati e che abbiamo già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15.

I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16.

Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17.

Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno esser sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale,

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20.

I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alla stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di nave e di barche nazionali.

Art. 21.

Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati: il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la decisione sarà deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23.

Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani,

trattate sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

Art. 24.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni:

b) ai privilegi concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, s'intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26.

La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27.

Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre o altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29.

Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30.

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie curino la stipulazione di accordi fra di loro e con le amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31.

Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello Stato attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli*. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a dare applicazione alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni

sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36.

Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamete il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette, si è d'accordo che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37.

Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, fra i loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38.

Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39.

Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI — *(L. S.)* FIERLINGER
(L. S.) DI NOLA — *(L. S.)* FAFL

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli Esteri
TORRETTA.

PROTOCOLLO FINALE

annesso al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia

Al momento di procedere alla sottoscrizione del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le riserve e dichiarazioni seguenti, che dovranno formare parte integrante del Trattato stesso:

Ad articolo 3.

Le carte di legittimazione industriale dovranno essere stabilite conformemente al modello qui unito in allegato *A* e redatte in italiano o in cecoslovacco con traduzione in francese.

Le Alte Parti contraenti si daranno reciprocamente conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare la carta di legittimazione, come pure delle disposizioni alle quali i viaggiatori devono conformarsi nell'esercizio del loro commercio.

Gli oggetti passibili di diritti doganali che saranno importati come campioni dai viaggiatori di commercio, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in esenzione dai dazi di entrata e di uscita, a condizione che questi oggetti, senza essere stati venduti, siano riesportati nel termine di dodici mesi e che l'identità degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, qualunque sia del resto l'ufficio doganale dal quale essi passino alla loro uscita.

La riesportazione dei campioni dovrà essere garantita all'entrata nei due paesi, o col deposito dell'ammontare dei diritti di dogana rispettivi o con cauzione.

Spirati i termini regolamentari, l'ammontare dei diritti, secondo che sia stato depositato o garantito, sarà acquisito al Tesoro o ricuperato per suo conto, eccetto che non sia data la prova che in tale termine i campioni o modelli furono riesportati.

Se, prima della scadenza del termine regolamentare, i campioni o modelli sono presentati a una dogana competente per essere riesportati, la dogana dovrà accertarsi che gli oggetti che le sono presentati sono identicamente quelli per i quali fu rilasciato il permesso di entrata. Se non v'è dubbio al riguardo, la dogana accerterà la riesportazione e restituirà la somma dei diritti depositati all'atto dell'importazione o prenderà i provvedimenti necessari per lo scarico della cauzione.

Non esigeranno dall'importatore spese di sorta, ad eccezione delle tasse di bollo per il rilascio del certificato o permesso, nonchè per l'apposizione delle marche destinate ad assicurare l'identità dei campioni o modelli.

Ad articolo 9.

I certificati di origine potranno emanare dall'autorità governativa del luogo di esportazione o dall'Ufficio di dogana di spedizione sia all'interno, sia alla frontiera, o dalla Camera di commercio e industria competente o da un agente consolare e potranno essere anche sostituiti dalla fattura se i Governi rispettivi lo credessero conveniente.

In casi dubbi il Governo del paese importatore potrà esigere che i certificati stessi siano vidimati dal proprio agente consolare avente giurisdizione sul luogo dal quale le merci sono state spedite.

Ad articolo 11.

Resta inteso che la libertà di esercitare il commercio d'importazione, di esportazione e di transito non potrà essere sottoposta ad altre restrizioni che quelle che saranno causate da difficoltà tecniche del momento.

Ad articolo 15.

La sopratassa che le birre in botti o in bottiglie pagano,

alla entrata in Italia, a titolo di equivalente dell' imposta interna, sarà riscossa, a scelta dell' importatore, sia in base a una ricchezza saccarometrica di sedici gradi al massimo, sia in base alla ricchezza zuccherina e alcoolica accertata secondo una formola stabilita di comune accordo e che deve garantire la perequazione fra la sopratassa sulle birre importate e la tassa riscossa sulle birre fabbricate in paese.

Nel caso che, in seguito a domanda dell' importatore, la sopratassa dovesse riscuotersi in base alla ricchezza zuccherina alcoolica accertata, i certificati di analisi rilasciati in Cecoslovacchia dagli istituti a ciò autorizzati, saranno riconosciuti dalle autorità italiane.

Le birre accompagnate da tali certificati non saranno sottoposte a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale sia stato accertato secondo la detta formola e che si siano osservate le regole di analisi che saranno fissate di comune accordo fra i Governi rispettivi, anche in considerazione degli interessi sanitari.

I certificati saranno compilati in lingua italiana o francese, secondo il modello qui annesso in allegato *B*.

In caso di dubbio fondato, è riservato all'Amministrazione italiana delle dogane il diritto di verificare l'analisi delle birre ammesse a fruire dell' importazione in base ai certificati.

Gli istituti autorizzati al rilascio dei certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i Governi rispettivi.

Ad articolo 24.

In ogni caso, le navi cecoslovacche potranno passare da uno ad altro o a più porti italiani, sia per scaricarvi in tutto o in parte il loro carico proveniente dall' estero, sia per comporre o completare il loro carico destinato all' estero.

Ad articolo 31.

§ 1. - Restano fermi, nei riguardi dei trasporti considerati in questo articolo e nell' articolo 30, gl' impegni stabiliti nell' art. 3 del Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 tra l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato S. H. S. e la Cecoslovacchia.

§. 2. - Con le parole « prezzi ragionevoli » si vuol dire prezzi tali da non ostacolare il transito, ossia prezzi stabiliti su basi tariffarie chilometriche non superiori a quelle normali valevoli per il trasporto all' interno delle stesse merci.

Per « derrate alimentari » si intendono le voci comprese nelle tariffe speciali nn. 55 e 56 dei servizi internazionali italiani, con l' aggiunta delle voci seguenti: « carni insaccate, miele e vino ». Si è convenuto inoltre che i « fiori freschi » siano da considerare, in quanto al trattamento in transito, alla stessa stregua delle « derrate alimentari ».

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz' altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni del trattato al quale si riferisce, è stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l' altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

LUCIOLLI, m. p.	FIERLINGER, m. p.
DI NOLA, m. p.	FAFL, m. p.

ALLEGATO **A**.

CARTA DI LEGITTIMAZIONE INDUSTRIALE
PER VIAGGIATORI DI COMMERCIO

Per l'anno . . . *N. della carta* . . . .

(Stemma)

IL PORTATORE

(Cognome e nome)

(Luogo) il . . . . 19 . .

(Sigillo) (Firma dell'autorità)

Con la presente si certifica che il portatore di questa carta:
— possiede *(qualità della fabbrica o della casa di commercio)* a . . . . sotto il nome di . . . .
(oppure):
— è in qualità di viaggiatore di commercio al servizio della casa . . . . a . . . . . . che ivi possiede una *(indicare la fabbrica o la casa di commercio)*.

Il portatore desiderando raccogliere commissioni e fare acquisti di merci per conto della suddetta ragione sociale come pure per conto dell$^{a}_{e}$ ragion$^{e}_{i}$ social$^{e}_{i}$ seguent$^{e}_{i}$ . . . . si certifica inoltre che per l'esercizio del commercio dell$^{a}_{e}$ suddett^{a} ragion$^{e}_{i}$ social$^{e}_{i}$ le imposte regolamentari in vigore si devono pagare in questo paese.

CONNOTATI DELLA PERSONA DEL PORTATORE:

Età: . . . .
Statura: . . . .
Capelli . . . .
Segni speciali: . . . .

Firma del portatore . . . .

Nota — Secondo le esigenze di ciascun caso l' uno o l'altro dei capoversi alternativi sarà inserito nel formulario contenente lo spazio necessario.

AVVISO.

Secondo i regolamenti in vigore nei territori di ciascuna delle parti contraenti il portatore di questa carta di legittimazione è autorizzato a raccogliere commissioni e a fare acquisti di merci esclusivamente viaggiando e solamente per conto dell$^{a}_{e}$ ragion$^{e}_{i}$ social$^{e}_{i}$ sopraindicat$^{a}_{e}$. Egli non potrà portare con sè che campioni, ma non merci.

ALLEGATO **B**.

CERTIFICATO DI ANALISI

di una spedizione di birra cecoslovacca destinata a essere importata in Italia, redatto in base al campione prelevato da . . . . il *(data)* . . . . e spedito a *(nome dell'Istituto)* . . . .

I.

INDICAZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA' (1)

1. Nome del mittente . . . .
2. Luogo di spedizione . . . .
3. Nome e domicilio del destinatario *(questa indicazione può essere lasciata in bianco)* . . . .
4. Denominazione della specie della birra.
5. Segni distintivi dei suggelli apposti alla bottiglia-campione ed attestazione che questi suggelli sono stati trovati in buono stato . . . .
6. Numero e altri contrassegni della botte di cantina, dalla quale fu spillata la birra . . . .

7. Alla spedizione in fusti:
   a) capacità dei fusti da trasporto . . . . . .
   b) numero dei fusti . .
. . . .
. . . .
   c) contrassegni e suggelli dei fusti . . . .

Alla spedizione in vagoni piombati:
   a) numero e contrassegni dei vagoni . . . .
   b) numero dei fusti . .
   c) capacità dei fusti . .
   d) piombatura ufficiale dei vagoni . . . . . .

II.

RISULTATO DELL'ANALISI.

Alcool in percentuale (%) del peso . . . .
Estratto secco in percentuale (%) del peso . . . .
Gradi saccarometrici del mosto che ha servito a fabbricare la birra, calcolato secondo la formola:

$$e = \frac{100\,(E + 2{,}0665\,A)}{100 + 1{,}0665\,A}$$, in cui significano:

e: l'estratto contenuto nel mosto originario;
E: l'estratto contenuto } nella birra in percentuale del peso.
A: l'alcool contenuto }

Calcolata in volume, la ricchezza saccarometrica del mosto è di (2) . . . .
Il contenuto in acido solfoosco è normale.

III.

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA.

Le ricerche sopra specificate, come pure il carattere generale della birra, non permettono di dubitare che questa non sia stata preparata esclusivamente con malto, luppolo, levito ed acqua, e che la sua composizione non sia quella di una birra normale.

Si dichiara inoltre che la birra non contiene glicerina, acido salicilico, acido borico, acido ossalico, nè sostanze amare estranee alle birre.

(Data) *(Bollo)* *(Firma)*

---

(1) Queste indicazioni, eccetto quelle sotto il n. 5, devono essere dedotte dall'etichetta della bottiglia campione o dalla lettera che l'accompagna.
(2) Riduzione fatta secondo le tavole di Brix.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli Esteri
TORRETTA.

Il numero 3 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39;
Visto il decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956;
Visto il decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1671;
Ritenuto che l'intensa disoccupazione determinata dalla crisi generale esige la proroga delle provvidenze straordinarie in favore dei disoccupati che non possono usufruire dei sussidi in regime assicurativo;
Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro per il tesoro, *interim* per la presidenza;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate sino al 31 marzo 1922 le disposizioni del decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956, e le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1671.

Art. 2.

Nel periodo 1° gennaio - 3 marzo 1922 i sussidi di cui al presente decreto saranno corrisposti a ciascun disoccupato per un massimo di 45 giornate.

Art. 3.

La spesa per la esecuzione del presente decreto graverà sul fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 luglio 1921, n. 956.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1920 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduti i RR. decreti 8 settembre 1921, n. 1319, e 16 ottobre 1921, n. 1469;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero massimo dei membri della Commissione consultiva centrale per le nuove Provincie, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, è

portato a ventisei dei quali non più di un terzo scelto anche fuori delle Commissioni consultive regionali.

Art. 2.

Della Commissione consultiva centrale p r le nuove Provincie fanno parte, oltre ai ventisei membri da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri a termini dell'art. 4 del R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, i presidenti delle Giunte provinciali straordinarie istituite agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, o loro delegati, ivi compreso un delegato d ll'amministrazione della città-provincia di Trieste, e due consiglieri di Stato scelti tra i membri della sesta sezione dal presidente del Consiglio dei minist i, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1891. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fossano.

N. 1892. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di ? onghidoro (Bologna), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1893. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Garessio (Cuneo), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1894. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Lanzo d'Intelvi (Como), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1895. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Mazzoleni (Bergamo), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1896. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari in Monselice (Padova), viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1898. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificato lo statuto della Società Mariana di mutuo soccorso fra i sacerdoti della Diocesi di Treviso, con sede nella Città stessa.

N. 1902. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Tollegno (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1919. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bulgarograsso (Como) di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1500.

N. 1938. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Ronco Scrivia (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1939. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Vico Equense (Napoli) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1940. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Mondrone (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1941. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Gozzano (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1942. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Balme (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1943. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del

Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Viù (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1944. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Lesa (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1945. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Vogogna (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1946. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di San Pellegrino (Bergamo).

N. 1948. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, il canale irrigatorio sulla destra del Serchio in provincia di Lucca, viene pareggiato per le tasse irrigatorie dovute dagli utenti, ai canali demaniali della Provincia medesima.

N. 1953. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono istituiti i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di Collegi già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di funzionare normalmente:

Collegio di Alessandria, industria cappelli e berretti, giurisdizione provincia di Alessandria.

Collegio di Bologna, id. edilizia, id. provincia di Bologna.

Collegio di Bologna, id. tessile, id. comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Grizzano Marzabotto e Castelfranco.

Collegio di Catania, id. mac. cereali, id. comuni di: Catania, Acireale, Misterbianco.

Collegio di Favara, id. zolfo, id. comune di Favara.

Collegio di Venezia, id. albergo e mensa, id. comune di Venezia.

Collegio di Venezia, id. edilizie, id. comuni di: Venezia, Chioggia, Dolo, Mira, Mestre, Murano, Noale, Portogruaro, San Donà di Piave, Cavarzere, Stra e Mirano.

Collegio di Venezia, id. merletti, id. comuni di: Venezia, Burano, Murano Pellestrina.

Collegio di Venezia, id. panificazione, id. comune di Venezia.

Collegio di Sassari, id. concia pelli, id. comune di Sassari.

N. 1957. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnati a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni dal 1917 al 1920 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Calendasco (Piacenza).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate irrevocabilmente da 14 su 20 consiglieri assegnati al comune di Calendasco, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non potendosi detta gestione protrarre a lungo, nè essendo possibile nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile, siccome ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre corrente anno, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

In tali sensi provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Calendasco, in provincia di Piacenza è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Enrico Frilli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, col quale si prescrive che il Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sia assistito da una Sottocomissione per l'esame delle domande di mutui che verranno presentate agli effetti del decreto medesimo.

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Sottocommissione in parola:

DECRETA:

La Sottocommissione che dovrà assistere il Comitato interministeriale agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, è costituita dai signori:

1. Il presidente dell'Associazione delle provincie italiane:
2. Il presidente dell'Associazione dei Comuni italiani.
3. Comm. ing. Alberto Torri, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

quali delegati della Giunta tecnica di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

4. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
5. Il grande ufficiale marchese avv. Cesare Ferrero di Cambiano.
6. Il grande ufficiale Pietro Verardo; i due ultimi quali delegati della Commissione finanziaria di cui al decreto presidenziale 20 settembre 1921.
7. Il direttore generale della Sanità pubblica presso il Ministero dell'interno.
8. Il comm. ing. F. Giorgio Veniali, direttore capo divisione, quale rappresentante del Ministero della istruzione pubblica.
9. Il comm. rag. Paride Andrioli, capo sezione di ragioneria, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.
10. Il comm. prof. Candido Noaro, direttore capo divisione, quale rappresentante del Ministero del lavoro.

La Sottocommissione eleggerà tra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente.

L'Ufficio di segreteria della Sottocommissione sarà composto:

comm. dott. Antonio Argenti, vice prefetto;
cav. uff. ing. Antonio Buongiorno, segretario del Consiglio superiore dei lavori pubblici:
comm. Umberto Bignozzi, ragioniere ruolo aggiunto del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 dicembre 1921.

Il presidente del Consiglio
BONOMI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Viste le precedenti notificazioni 4 febbraio, 31 maggio, 1° luglio e 30 settembre 1921:

NOTIFICA:

Le domande dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria, possono essere presentate all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e il commercio fino a tutto il 31 marzo 1922.

Le denuncie devono essere fatte con le modalità specificate nella notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.

P r i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere, tostochè andranno in vigore gli accordi stipulati col Governo austriaco, secondo quanto è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

Roma, 10 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro poliennali nominativi:

Si notifica

che i buoni nominativi del tesoro 5 0|0 quinquennali n. 598 di L. 500 e n. 599 di L. 1000 intestati a Vallone Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, doveva invece intestarsi a Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Frascolla Emilia, vedova Vallone, e ciò in base all'intestazione giudiziale di notorietà giurata innanzi la R. pretura di Galatina il 27 dicembre 1921.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei predetti buoni ed al rimborso dei medesimi, perchè scaduti, nelle mani di Vallone Casare Augusto fu Vincenzo, ora maggiorenne.

Roma, 12 gennaio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Sapri	Salerno	1	Domenica dalle ore 8 alle 11
Cesarò	Patti	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 16
Vobarno	Brescia	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Occhiobello	Rovigo	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12
Conegliano	Treviso	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Palazzago	Bergamo	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 15
Taranto	Taranto	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Stradella	Voghera	1	Martedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 14 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12
Bitonto	Bari	1	Giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Casal di Principe	Santa Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Belcastro	Catanzaro	1	La 1ª e 3ª domenica del mese dalle ore 10 alle 15
Marcellinara	Catanzaro	1	La 1ª e 3ª domenica del mese dalle ore 10 alle 15
Boscomarengo	Alessandria	1	Domenica dalle ore 9 alle 16
Sant'Andrea Frius	Cagliari	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Lanusei	Cagliari	1	Lunedì, giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Sardara	Cagliari	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Seni	Cagliari	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Arta	Udine	1	Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Butera	Caltanissetta	1	Lunedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 11 e dalle 18 alle 21 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 8 alle 11 e dalle 20 alle 22 dal 1° aprile al 30 settembre
Castelguglielmo	Rovigo	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Ugento	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Sansepolcro	Arezzo	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Pellezzano	Salerno	1	Mercoledì dalle ore 10 alle 13

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che l'aspirante é inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per post vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINOJ RAFFAELE, *gerente responsabile*.